



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania*



STAGIONE BALNEARE 2010

ORDINANZA N. 28/10 del 20/05/2010



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

ORDINANZA N° 28/2010

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NELL'AMBITO DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CATANIA E DISCIPLINA DELLA
SICUREZZA BALNEARE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
CATANIA**

Il CONTRAMMIRAGLIO (CP) sottoscritto, nella rispettiva qualità di Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di CATANIA:

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge 03.04.1989 n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione”;

VISTO il DPR 28 settembre 1994 n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 Aprile 1989 n° 147, concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79), adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e relativo Allegato;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 – Codice sulla Nautica da Diporto;

VISTA la Legge 23.12.1996 n° 647, recante, tra l’altro, norme per la locazione ed il noleggio delle unità da diporto;

VISTO il Decreto 29.07.2008 n°146 “ Regolamento di attuazione dell’art.65 del D.L. 18.07.2005 n°171 recante il codice della nautica da diporto;

VISTO l’Art 8 della Legge 08.07.2003. n.172 “ Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico “;

VISTO il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;

VISTI il D.P.R. 30 .12.1999 n.507 ed il D.M. 15.03.2001 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, concernenti la depenalizzazione di alcuni reati previsti dal

- Codice della Navigazione e l'individuazione dell'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della Legge 689/91;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 09.11.2004 istitutivo dell'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi";
- VISTA** l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia n° 1509/09 depositata in data 30/10/2009;
- VISTA** la Legge 14/07/1965 n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima, nonché il relativo regolamento di esecuzione DPR n° 1639 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 105 del D. Lgs 31.03.1998 n° 112 e la legge n° 88 del 16.03.2001, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTE** le Direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.06.2008;
- VISTA** la Legge 1° Settembre 1998, n°17 della Regione Siciliana, istitutiva del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere Siciliane;
- VISTA** La sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^a Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio
- VISTO** il Decreto 12.03.2010 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, inerente i divieti di balneazione vigenti in Sicilia;
- VISTO** il D.D.G. n° 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;
- VISTA** la Nota n. 33655 datata 29.04.2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- CONSIDERATO** che la Regione Sicilia provvede a regolamentare tutte le attività, connesse alla gestione delle aree del demanio marittimo utilizzato per scopi turistico - ricreativi, che abbiano una diretta influenza sul rapporto contrattuale sorto tra ente concedente e concessionario, emanando disposizioni che hanno riflesso sui servizi, in senso lato, offerti sul territorio ricadenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Catania;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 29.11.2005 "disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" _
- VISTA** la precedente Ordinanza n° 77/09 del 25/06/2009;
- VISTA** l'Ordinanza n° 115/2009 emanata in data 23/09/2009 dal Capo di Compartimento Marittimo di Catania che istituisce lo schema di separazione del traffico per le navi in uscita/ingresso dal porto di Catania;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare e sostituire le sopracitate Ordinanze allo scopo di implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi, nonché di integrarle in un unico contesto normativo;
- RITENUTO** opportuno disciplinare gli aspetti relativi alla Sicurezza della Navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, necessari per l'applicazione del richiamato D.D.G. 476 Regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si esplicano in prossimità delle coste, coordinando la

disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

ORDINA

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia, nell'intero Compartimento Marittimo di Catania (**costa compresa tra la foce del fiume Simeto e la foce del fiume Alcantara**) per ciò che attiene alla navigazione marittima sottocosta e, limitatamente al Circondario Marittimo di Catania (costa compresa tra la foce del fiume Simeto ed il tratto costiero del Comune di Acireale, estremi inclusi), con riferimento a tutte le altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari.

Per tutto quanto NON espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Decreto Regionale per il turismo e le strutture balneari.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima, dove il concessionario pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico - balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR, quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, durante l'apertura delle predette strutture, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, deve essere predisposto un adeguato servizio di salvataggio. Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal Comune nell'ambito delle Spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite nell'art. 4 della Legge regionale n° 17/98, e comunque con almeno due assistenti bagnati per i primi 150 metri di fronte a mare, ed un ulteriore assistente bagnate per ogni ulteriori 75 metri di fronte a mare.

Qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, dovranno darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e, contemporaneamente, apporre in corrispondenza di esse, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è **GRATUITO** e deve essere utilizzato **PER SEGNALARE LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ALLA VITA IN MARE**.

La Capitaneria di Porto di Catania può essere contattata ai seguenti numeri telefonici: **095 – 7474111 * 095 - 538888**

ART. 3

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA COSTA

ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Catania **la zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.**

Nei predetti specchi acquei, pertanto, durante la stagione balneare e nelle ore comprese tra le 09.00 e 19.00 sono vietati:

- a) **la navigazione di qualsiasi unità navale propulsa a vela o a motore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo** wind-surf, kite-surf, scooter d'acqua, propulsori acquatici e mezzi simili nonché dei surf, ad **eccezione** dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi nonché pedalò e simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio e le zone siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto. Fermo restando l'obbligo di procedere con attenta cautela, da tale divieto sono esentati i mezzi adibiti al servizio di soccorso e/o polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) lo stazionamento permanente e/o temporaneo, mediante ormeggio a gavitello o all'ancora o con qualsiasi altro mezzo di ritenuta, la sosta o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- c) in deroga a quanto previsto dai punti a) e b) del presente articolo, le zone di mare **NON** frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a

motore o a vela, purché a **lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) con rotta perpendicolare alla linea di costa**, previa adozione di ogni precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose;

- d) gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, possono navigare nella fascia costiera compresa tra i 350 metri ed un miglio dalla costa in presenza di spiagge e/o scogliere basse, ovvero nella fascia costiera compresa tra i 150 metri ed un miglio dalla costa in presenza di coste a picco.

Art. 4

Nelle zone frequentate dai bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acqueei antistanti aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate dai bagnanti. E' altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

Art. 5

E' consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, **vietato navigare ad una velocità superiore ai cinque nodi** ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall'imboccatura.

Art. 6.

Quando a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, le unità a motore ed a vela, devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, **a velocità non superiore ai dieci nodi**.

Art. 7.

In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti o di subacquei ed ogni altra precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose.

Art. 8.

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e **posti a distanza di 20 metri l'uno dall'altro**, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acqueei antistanti le spiagge libere.

Art. 9.

Laddove, le Amministrazioni Comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue), riportante la dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.

Art. 10.

I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture di cui sopra, per le aree in concessione, devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto.

Il **limite di tali acque sicure (metri-1,60)** deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,60) NON SEGNALATO”**.

Art. 11.

Corridoi di lancio

I titolari delle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche tipo paracadute ascensionale, sci nautico e similari nonché di noleggio/locazione di unità da diporto ovvero i titolari degli stabilimenti balneari autorizzati a gestire attività di noleggio/locazione di unità da diporto all'interno delle relative aree in concessione e le Amministrazioni Comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, **devono** predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole con o senza vela e mezzi similari.

Le domande di concessione/autorizzazione per l'installazione di “corridoi” di lancio/atterraggio, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere presentate all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, per il tramite della locale Autorità Marittima. Tali domande da presentarsi in bollo, dovranno essere corredate con planimetria della zona dove si intende posizionare il “corridoio”.

Per i concessionari di stabilimenti balneari, i corridoi dovranno essere posizionati in adiacenza ad uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.

Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura **“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.

Art. 12.

I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di 20 metri.
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 300 dalle spiagge o 100 dalle coste a picco);

- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri;
- d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Art. 13.

I responsabili dei corridoi di lancio devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive dal verificarsi dell'evento, segnalando, immediatamente via fax e/o e-mail, all'Autorità Marittima locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni.

Art. 14.

Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi di lancio a lento moto e, comunque, a velocità tale da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti.

Art. 15.

Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.

Art. 16.

All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi natante.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE

Art. 17.

Oltre ai particolari ed eventuali divieti, stabiliti per motivi igienico-sanitari dalla competente Autorità Comunale/sanitaria nonché alle norme disciplinanti l'Area Marina protetta "Isole Ciclopi", la balneazione è vietata, per motivi di sicurezza della navigazione:

- a) Nelle acque dei porti, degli approdi e delle darsene, nonché nel raggio di 100 metri dalle loro imboccature e dalle strutture portuali, ed in tutte le zone destinate od interessate dal normale transito di navi od imbarcazioni;
- b) Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m.;
- c) A meno di 200 metri dalle navi mercantili e militari alla fonda nelle acque di questo Circondario Marittimo;
- d) All'interno dei corridoi di lancio, opportunamente realizzati e segnalati, di cui al precedente Titolo;

- e) Nel tratto di costa antistante la Riserva Naturale denominata Oasi del Simeto di cui al punto e) dell'art. 1 del Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n.35/87 relativo al regolamento della predetta Oasi, nonché, nelle altre aree soggette a divieti temporanei alla balneazione disposti dall'Ente Gestore in aree appositamente delimitate e segnalate al fine di evitare cause di disturbo alla nidificazione degli uccelli;
- f) Nei tratti di costa interdetti alla balneazione a seguito delle Ordinanze Sindacali emanate da Comuni di Catania, Acicastello ed Acireale, ai sensi del Decreto 12.03.2010 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana. A tal fine, i Sigg. Sindaci dei citati Comuni rivieraschi sono invitati ad apporre in sito i previsti ed idonei cartelli monitori. Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare i tratti di mare antistanti strutture di carattere turistico - ricreativo, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante l'apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento all'Ordinanza Sindacale, con assoluto divieto di poter esercitare la balneazione negli specchi acquei interdetti;
- g) **Negli specchi acquei interdetti** con Ordinanza di questa Capitaneria di Porto;
- h) **Nel tratto di mare antistante il porto di Catania** compreso nello "Schema di separazione del traffico" ivi compresa "la zona di precauzione", oltre 300 metri dalla costa, di cui all'Ordinanza 115/2009 del 23/09/2009 di questa Capitaneria di Porto.

Art. 18.

I bagnanti che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione (300 m. dalle spiagge e 100 m. dalle coste a picco), per la loro maggiore incolumità, **possono avvalersi** dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando però una sagola galleggiante di lunghezza massima non superiore ai 3 m., che sia comunque facilmente rimuovibile in acqua, in caso di necessità/pericolo.

Art. 19.

In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m. dagli stessi.

Art. 20

DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico per la balneazione, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione, costituito da una postazione ben visibile, anche del tipo torretta di avvistamento, ubicata all'interno dell'area concessa, in posizione mediana al fronte mare di pertinenza, presieduta da **almeno un abilitato al salvamento al nuoto per ogni 80 (ottanta) metri** e/o frazioni successive di fronte balneare. Qualora particolari conformazioni dell'arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo. Inoltre i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza nella misura di

uno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte a mare o frazione, battelli di salvataggio (con un minimo di uno). I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni per tutta la stagione balneare.

2. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il **servizio anche in forma collettiva**, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento a nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni stabilimento, oltre che l'eventuale disponibilità di un'idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari consorziati. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo relative bandiere.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il **servizio di salvataggio collettivo**, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire a questa Autorità marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei pattini di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Detto piano collettivo, se approvato dall'Autorità Marittima è restituito all'istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, afferente le proprie strutture.

L'assistente bagnanti dovrà indossare una maglietta con la scritta SALVATAGGIO, di colore in contrasto allo sfondo e con lettere di altezza proporzionata affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 m., ed essere dotato delle seguenti dotazioni individuali costituite da:

- a) galleggiante ovoidale "bay-watch" con sagola e cintura;
- b) fischiello;
- c) maschera, snorkel e pinne corte;
- d) giubbotto di salvataggio "lifejacket";

dovrà stazionare, in base alle condizioni meteo, nella postazione di cui al successivo punto 3 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio o a piedi lungo la battigia. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Infine, qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l'obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell'art. 14 del D. M. 18 marzo 1996, impiegando assistenti ai bagnanti a ciò dedicati in soprannumero a quelli già previsti dalle presenti disposizioni.

L'assistente bagnanti, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti alla funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n°13589 datata 12.06.2006 della Suprema Corte di Cassazione)

Egli è tenuto:

- ⇒ A prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;
- ⇒ A presidiare la torretta di avvistamento;
- ⇒ A stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta**, riportante la dicitura "**SALVATAGGIO**" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- ⇒ A mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- ⇒ A segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- ⇒ A prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- ⇒ A chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- ⇒ A portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.

3. Le postazioni di salvataggio costituite da una piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, nonché, rendere permanentemente disponibili presso ognuna di esse, le seguenti dotazioni:

-Un binocolo ed un megafono;

-Un fischiello o altro strumento di richiamo acustico;

-Un pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le sotto prescritte bandiere:

BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su valutazione oggettiva del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o del Comune.

Sul pennone, come pure all'ingresso di ogni stabilimento balneare, deve essere affisso, in modo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano ed inglese, il significato delle bandiere.

- **Un'unità navale idonea** a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta **SALVATAGGIO O SALVAMENTO** ed il nome dello stabilimento, di colore in contrasto con quello dello scafo (completa di scalmiere, di remi, di ancora con catena/cima, di salvagente anulare dotato di connessa sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa).

Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.

E' data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta **e non in alternativa**, all'unità navale destinata al servizio di salvamento, un ulteriore mezzo nautico o una moto d'acqua (acquascooter), che dovrà riportare le medesime scritte del primo, posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- a) Dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Catania formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - I nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - Caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - Polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - Dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) Dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio;
- c) Le moto d'acqua dovranno essere destinate esclusivamente all'attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- d) Le moto d'acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) Le moto d'acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci;
- f) Durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo;

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

- **Posizionare**, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;
- **Posizionare** un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici:

Capitaneria di Porto;
Ospedale più vicino;
Carabinieri;
Polizia di Stato;
Guardia di Finanza;
Guardia Forestale;
Vigili del Fuoco;
Vigili Urbani;

4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P." o comunque indicante l'abilitazione ad operare in mare.

In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni e deve sostare e vigilare, per tutta la durata del servizio, presso la postazione o, al massimo, all'interno del rispettivo specchio acqueo riservato alla balneazione a bordo del pattino di salvamento.

5. All'interno della struttura balneare, dovrà essere mantenuto presente ed efficiente un idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso del materiale di primo soccorso secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e costituito almeno da:

- n°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
- n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
- n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- n°1 apribocca a vite o sistema similare;
- n°1 pinza tiralingua;
- n°1 barella;
- n°1 **Valigetta pronto soccorso nautica Tab. "D", conforme al D.M. 279 del 25/05/58** ovvero di caratteristiche superiori, da mantenere costantemente allestita. Tipologia minima richiesta: valigetta in ABS, resistente agli urti, chiusura stagna, dotata di supporto per un sicuro attacco alla parete. Dimensioni: mm. 240x240x125. Contenuto: 6 buste garza sterile

cm. 18x40, 1 conf. compresse sterili cm. 10x10, 1 flacone disinfettante da ml. 250, 1 flacone ammoniaca, 4 bende cambric da cm. 5, 1 benda cambric da cm. 7, 1 rotolo cerotto m. 1x2 cm., 1 conf. da 10 cerotti, gr. 250 cotone idrofilo, 1 paio forbici, 1 laccio emostatico, 2 stecche per frattura, 1 busta di garza vasellinata, istruzioni di pronto soccorso;

6. Il servizio di salvamento dovrà essere svolto con continuità durante tutta la fascia oraria di apertura all'utenza ai fini della balneazione, garantendo la sostituzione del personale abilitato preposto con pari soggetti abilitati.
7. Ogni intervento significativo svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione del c.d. "**rapporto d'incidente in acqua FIN o similare SNS**", comporta l'onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, entro le 24 ore successive all'accadimento, all'Autorità Marittima.
8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 21.

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni: L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca è vietato nella fascia di mare riservato alla balneazione, interessato da impianti turistico – balneari, nel periodo di attività degli stessi. E' altresì vietata qualsiasi attività di pesca nelle spiagge libere in cui si svolge la balneazione.

Ove non si registrino attività di balneazione, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.

Art. 22.

Fermo il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove non si registrino attività di balneazione l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto in appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti.

Art. 23.

Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

Art. 24.

I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.

Art. 25.

In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.

Art. 26.

Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.

ART. 27.

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF), LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO E ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENZIONALE (PARAFLY)

Lungo il litorale del Circondario Marittimo di Catania è vietato l'esercizio dello sci nautico entro la zona di mare dell'ampiezza di metri 1000 (mille) dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco frequentate da bagnanti. Per l'esercizio delle attività in intestazione dovranno essere osservate le normative in vigore.

ART. 28.

DISCIPLINA DEL KITESURF

1. L'atterraggio e la partenza dei Kitesurf può avvenire soltanto nelle zone di mare ove non siano presenti bagnanti, in particolare, la partenza dovrà avvenire con l'ala o aquilone in mare ed i cavi completamente distesi all'interno della corsia di lancio (ove esistente);
2. L'utilizzo del Kitesurf dovrà avvenire sempre con un sistema di sicurezza che, in caso di emergenza, sia idoneo a determinare, mollando la presa del boma, il depotenziamento immediato dell'ala e di conseguenza la caduta della stessa e l'arresto del Kiter;
3. In considerazione della lunghezza dei cavi, che collegano l'ala al boma, la

navigazione con il Kitesurf potrà avvenire a non meno di 500 (cinquecento) metri di distanza dalle coste frequentate dai bagnanti. La stessa inoltre non potrà avvenire negli specchi portuali e ad una distanza inferiore ai 200 (Duecento) metri dalle ostruzioni e/o opere di difesa portuali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

In relazione alla vigenza del D.M. istitutivo datato 09/11/04, nelle zone **“B” e “C” dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”** è consentito l’accesso ed il transito delle unità nautiche purché osservino una velocità rispettivamente non superiore a 5 (cinque) e 10 (dieci) nodi.

In **zona “A”** sono consentite: la balneazione nelle sole 2 aree appositamente individuate; l’accesso ai natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione. E’ vietata ogni altra attività.

In **zona “B”** sono consentite: la balneazione, l’immersione senza autorespiratore per la fotografia e per le riprese subacquee (non sono consentiti prelievi), la sosta, l’ormeggio, la pesca sportiva con lenza e canna con massimo 3 ami per i soli residenti muniti di autorizzazione dell’Ente Gestore.

In **zona “C”** sono consentite: tutte le attività consentite in zona “B”, l’ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, la pesca sportiva con lenza e canna con massimo 3 ami anche per i non residenti purché muniti di autorizzazione dell’Ente Gestore.

All’interno dell’A.M.P. sono ovunque vietate: la pesca subacquea, la navigazione con moto d’acqua (o acquascooter).

Con riguardo alle aree ricomprese all’interno dell’Area Marina Protetta ISOLE CICLOPI ed ai relativi regimi di tutela, sopra sommariamente descritti, si rimanda ai contenuti del Decreto Ministeriale 09.11.2004.

Art. 30.

La presente Ordinanza, viene resa pubblica mediante affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Catania e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, dovrà inoltre essere affissa in un luogo ben visibile di ogni struttura balneare, nelle strutture destinate alla nautica da diporto nonché degli esercenti noleggio/locazione di mezzi nautici e/o attività di sci nautico in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all’albo di quest’Ufficio.

Art. 31.

L’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Catania n° 77/09 del 19/06/2009 è abrogata.

Art. 32.

Le disposizioni in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari dettate dalla Regione Siciliana con il proprio D.D.G. n° 476 del 01.06.2007 nel testo in vigore vengono recepite e fatte proprie dalla presente Ordinanza.

Art. 33.

Gli Ufficiali e gli **Agenti di Polizia Giudiziaria** sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza nonché delle altre Ordinanze e regolamenti nelle stesse richiamate.

Art. 34.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, dalle norme contenute nel Codice sulla Nautica da Diporto, nonché dall'Art.15 Lett.A) della Legge 963/65, sulla Pesca Marittima.

Catania, li 20/05/2010

F.to
IL COMANDANTE
C.A. (CP) DOMENICO DE MICHELE